



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636
protocollo@accademialecce.it - www.accademialecce.it

Prot. n. 6224/E3

Lecce, 11/11/2016

All'Albo dell'Accademia
SEDE

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati";

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508";

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, approvato con DD.MM. del 2/12/2015 e n. 7 dell'11/01/2008, specificatamente l'art. 18;

VISTO il Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 07/07/2010;

VISTO l'esito delle precedenti tornate elettorali di cui al bando prot. n. 4395/E3 del 08/09/2016;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti per il Triennio 2016-2019

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle Elezioni

Sono indette le elezioni per la designazione di n. 5 componenti della Consulta degli Studenti per il triennio 01.11.2016 - 31.10.2019.

Art. 2 - Votazioni

Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell'Accademia nei seguenti giorni ed orari:

- 28 novembre – dalle ore 09,00 alle ore 14,00
- 29 novembre – dalle ore 09,00 alle ore 14,00
- 30 novembre – dalle ore 09,00 alle ore 14,00 (ballottaggio)

Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento con validità in corso.

Art. 3 - Elettorato attivo

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di I e II livello. L'elettorato attivo è dunque costituito dagli studenti iscritti, per l'anno accademico 2016/2017, ad un Corso di studio al termine del quale sia previsto il conseguimento del Diploma di Accademia.

La Direzione Amministrativa dell'Accademia provvederà ad affiggere all'albo l'elenco degli aventi diritto al voto.

Eventuali errori riscontrati nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalati alla Direzione Amministrativa fino a **tre giorni** prima della prima data fissata per l'elezione.

Il Direttore Amministrativo provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

Art. 4 - Elettorato passivo

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di I e II livello.

L'elettorato passivo è dunque riservato agli studenti iscritti, per l'anno accademico 2016/2017

, ad un Corso di studio al termine del quale sia previsto il conseguimento del Diploma di Accademia, che abbiano presentato la propria candidatura ed un eventuale programma scritto al Direttore che ne curerà la divulgazione.

Come previsto dall'art. 6 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, possono presentare validamente la propria candidatura gli studenti che siano regolarmente iscritti all'Accademia e che frequentino l'Istituzione essendo in regola con il pagamento di tasse e contributi.

Gli interessati dovranno far pervenire singolarmente la propria richiesta di candidatura, corredata da un eventuale programma e da un'autocertificazione attestante la qualità di studente iscritto e frequentante l'Accademia, alla Direzione Amministrativa a pena di decadenza, entro e non oltre le ore **12,00 del 21.11.2016**.

Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 10 firme.

Le candidature possono essere presentate anche via mail a: **protocollo@accademialecce.it** entro le ore **12.00 del 21.11.2016**. Tale ultimo adempimento è dovuto a pena di esclusione della candidatura dalle procedure di voto.

Dopo la necessaria verifica, ad opera della Direzione Amministrativa, del possesso dei requisiti, le candidature ammesse e gli eventuali programmi verranno affissi all'Albo dell'Accademia a partire dal giorno **22.11.2016** e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino al termine della procedura elettorale.

Eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature dovranno essere presentati al Direttore Amministrativo entro e non oltre le ore 12,00 del **23.11.2016**.

Art. 5 - Commissione Elettorale - costituzione e competenze

Come statuito all'art. 3 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, la Commissione elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituita da tre membri nominati dal Direttore e risulta così composta:

- n. 2 componenti, designati dall'Assemblea degli studenti aventi diritto al voto tra i maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;
- n. 1 Componente designato dal personale amministrativo e tecnico, con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione.

Gli studenti che hanno presentato la propria candidatura non possono far parte della Commissione Elettorale.

All'atto del suo insediamento la Commissione nomina al suo interno il Presidente.

Il Direttore Amministrativo provvede:

- all'individuazione del funzionario amministrativo componente della Commissione Elettorale;

- alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati;
- alla pubblicazione degli elenchi inerenti l'elettorato attivo e passivo;
- all'esame degli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature.

La Commissione Elettorale provvede:

- all'approvazione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- all'esame di eventuali ricorsi inerenti le operazioni di scrutinio delle schede;
- alla proclamazione degli eletti.

Art. 6 - Modalità delle operazioni di voto

Il voto è libero, anonimo e segreto, e deve essere espresso personalmente. Non sono ammesse deleghe.

A ciascun elettore viene consegnata da un componente del seggio un'unica scheda controfirmata dai componenti del seggio, recante prestampati, con uguale evidenza, tutti i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Il voto verrà espresso tracciando una "X" sui nominativi prescelti e inserendo la scheda in un'apposita urna.

L'elettore che riceve la scheda, per attestare l'espressione del voto, appone la firma in apposito elenco degli aventi diritto al voto.

Qualsiasi voto espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente regolamento, o che permetta di distinguere la scheda o di risalire al nome del votante, è da considerarsi nullo. Ciascun elettore può indicare fino a sette preferenze. Eventuali schede con più di sette preferenze verranno considerate nulle.

La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna.

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, saranno svolte dal seggio elettorale.

In caso di dubbi sull'attribuzione del voto o la validità della scheda la decisione spetta alla Commissione Elettorale. Al termine della votazione si procederà al conteggio delle schede scrutinate, il cui numero totale dovrà essere uguale al numero dei votanti.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti le votazioni sono valide qualora vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti ottenuti prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano d'età.

Art. 7 - Seggio elettorale

Il seggio elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituito da cinque membri, la cui nomina compete alla Direzione, su designazione rispettivamente dell'Assemblea degli Studenti, e del Personale Amministrativo e Tecnico. Esso risulta così composto:

- n. 4 componenti scelti tra gli studenti maggiorenni, regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;

- n. 1 Componente scelto tra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione.

All'interno dei locali dell'Istituto viene costituito un seggio elettorale nei giorni e con gli orari previsti dall'art. 2 comma 1 del presente decreto.

Il seggio si insedia nel locale adibito alle operazioni di voto almeno mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni per le connesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, controllo degli elenchi elettorali.

Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto.

Il Seggio Elettorale predispone la scheda elettorale contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Non può far parte del seggio elettorale un candidato all'elezione.

Tutte le operazioni elettorali vengono verbalizzate.

Al seggio elettorale compete lo scrutinio, cui provvede secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti.

Art. 8 - Proclamazione degli eletti

Sono eletti a far parte della Consulta degli Studenti i cinque studenti che ottengono il maggior numero di voti validamente espressi.

La Commissione Elettorale, al termine delle procedure di scrutinio, constatata la validità della procedura, provvede alla proclamazione degli eletti dandone pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Accademia e sul sito web dell'Istituto. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo dell'Accademia.

Il Direttore nomina con decreto gli studenti eletti.

Art. 9 - Norme transitorie e finali. Rinvio

Il presente decreto viene pubblicato all'albo dell'Accademia e sul sito web istituzionale.

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

Per tutto quanto non rappresentato nel presente decreto si rinvia al vigente Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti.



IL DIRETTORE
prof. Claudio Delli Santi

IL COORDINATORE
ASSISTENTE AREA II
Francesco MAGGIULLI